



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2012, proposto da:

Coopservice Soc. Coop. p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Stefano Fadda, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via Peschiera, 22;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Casanova, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre, 14/12a;

nei confronti di

Manutencoop Facility Management S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baccolini, Francesco Rizzo e Francesco Massa,

con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via Roma, 11/1;

per l'annullamento

della deliberazione n. 31 del 12 gennaio 2012, di aggiudicazione alla Società controinteressata della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, *ex art.* 57 del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento esternalizzato della logistica farmaceutica,

degli atti tutti connessi e presupposti, tra i quali i verbali della Commissione giudicatrice nonché, occorrendo, la nota 31/1/2012 prot. 2307 in materia di accesso;

per la condanna dell'Azienda

al risarcimento del danno prodotto, *in primis* mediante esecuzione in forma specifica, in via subordinata, nell'ipotesi che ciò non sia possibile, per equivalente;

per la dichiarazione

di inefficacia del contratto di appalto se ed in quanto nel frattempo sottoscritto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AS.L. n. 5 - Spezzino e di Manutencoop Facility Management S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott.

Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento in data 31 gennaio 2012, con cui il Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 "Spezzino" ha aggiudicato alla controinteressata Manutencoop, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento esternalizzato della logistica farmaceutica.

L'esponente, che aveva presentato la seconda migliore offerta, deduce un motivo di gravame unico: "Violazione e/o erronea applicazione della *lex specialis*. Violazione della *par condicio*. Illogicità. Travisamento. Disparità di trattamento. Difetto di motivazione".

Si sono costituite in giudizio l'A.S.L. n. 5 "Spezzino" e la Società controinteressata, contrastando nel merito la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.

Alla camera di consiglio del 15 marzo 2012, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente, il ricorso, previo rituale avviso ai difensori delle parti, è stato ritenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Nel merito, è destituita di giuridico fondamento l'unica censura di legittimità dedotta da parte ricorrente.

Tale censura concerne la violazione della *lex specialis* di gara e,

segnatamente, degli artt. 4 e 12 del capitolato tecnico e dell'art. 8 del disciplinare di gara.

Le prime due disposizioni prescrivono che le imprese concorrenti siano in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano *ex* d.lgs. n. 219/2006, documento da allegarsi alla documentazione tecnica; in difetto, le concorrenti avrebbero comunque dovuto conseguire il rilascio dell'autorizzazione prima dell'effettivo avvio del servizio e allegare alla documentazione tecnica la domanda presentata agli uffici competenti.

L'art. 8 del disciplinare sanziona con l'esclusione le offerte "redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti".

L'applicazione di tali disposizioni avrebbe comportato, ad avviso dell'esponente, l'esclusione dell'offerta di Manutencoop, siccome confezionata in modo difforme dalle prescrizioni vincolanti della legge di gara, atteso che la precitata autorizzazione (*recte*: la domanda di rilascio dell'autorizzazione) era stata inserita, non solo nella busta contenente la documentazione tecnica, ma anche in quella contenente la documentazione amministrativa.

Tale circostanza - che viene ammessa dalle controparti ed emerge con chiarezza dagli atti di gara - non vale, tuttavia, ad integrare alcuna violazione delle prescrizioni inerenti le modalità di confezionamento e presentazione delle offerte.

L'impresa aggiudicataria, infatti, ha regolarmente ottemperato alle

disposizioni del capitolato che imponevano di includere l'autorizzazione o la relativa domanda nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il fatto che il medesimo documento sia stato inserito anche nella busta contenente la documentazione tecnica non viola alcuna previsione della legge di gara e non ha inciso sulla successiva fase di valutazione delle offerte, trattandosi di documento attestante il possesso di un requisito richiesto a pena di esclusione che non formava oggetto di alcuna attribuzione di punteggio.

La censura, pertanto, ha valenza di mero formalismo e non vale ad evidenziare né specifiche violazioni della disciplina di gara né il mancato rispetto della parità di trattamento dei concorrenti.

L'esponente, inoltre, pur senza azionare il rito dell'accesso, si duole dell'impossibilità di prendere conoscenza dell'offerta dell'aggiudicataria nella sua interezza, stante l'opposizione del segreto tecnico e commerciale, e chiede l'adozione di apposita ordinanza istruttoria per l'acquisizione di tale documentazione agli atti del giudizio, in funzione dell'eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso.

L'istanza istruttoria non può trovare accoglimento, in quanto non finalizzata all'acquisizione di documenti pertinenti all'unica censura dedotta nel ricorso, bensì, con intento essenzialmente esplorativo, alla ricerca di eventuali vizi di legittimità ulteriori rispetto a quelli evidenziati in giudizio.

La domanda di accesso documentale, infatti, ove proposta nell'ambito di un giudizio impugnatorio, non può non assumere un carattere strumentale rispetto alle domande e alle eccezioni ivi formulate, cosicché in tal caso il diritto di accesso risulta processualmente condizionato, nel senso che l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile ogni qualvolta riguardi atti non rilevanti ai fini del decidere (Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 734).

Per tali motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida forfetariamente nell'importo di € 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge, per ognuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)